



26 settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Criticità e proposte migliorative

Audizione Elettricità Futura alle Commissioni riunite VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici e X Attività produttive, commercio e turismo.

Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura

Edoardo De Luca, Direttore Generale Elettricità Futura



Elettricità Futura è la principale Associazione del settore elettrico italiano che rappresenta oltre il **70%** del mercato

- Elettricità Futura nasce nel 2017 dalla fusione tra Assoelettrica e assoRinnovabili.
- La nostra Associazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del settore elettrico italiano nella direzione della transizione energetica, un percorso di rilancio della filiera industriale che consente di creare notevoli benefici per l'economia e l'occupazione, aumentando la sicurezza, l'indipendenza, la sostenibilità e la competitività dell'Italia.
- Imprese attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore hanno scelto Elettricità Futura per crescere.

Se prima era importante **colmare le lacune del DM Aree Idonee...**

Lo scorso 17 settembre in audizione sul "Testo Unico" alla Commissione 8^a del Senato, **Elettricità Futura ha proposto di includere in questo Decreto una norma per colmare due gravi lacune del DM Aree Idonee che:**

1. **non ha normato “il periodo transitorio” e**
 2. **non ha esplicitato che le aree idonee ex lege debbano continuare a essere considerate tali. Ha lasciato facoltà alle Regioni di estendere fino a 7 Km di distanza da un bene tutelato il divieto di nuovi impianti, e se le Regioni applicassero appieno questa facoltà, il 96%¹ del territorio sarebbe non idoneo.**
- **Già in precedenza, e in numerose occasioni, abbiamo chiesto al Governo di intervenire per scongiurare che, approfittando delle carenze del DM Aree Idonee, le Regioni possano bloccare i progetti già avviati e limitare al massimo le aree idonee.**
 - **Come volevasi dimostrare, la Regione Sardegna ha legiferato sulle aree idonee con effetti retroattivi e con criteri che rendono non idoneo il 99% del territorio sardo (come ha dichiarato l'Assessore dell'Industria della Regione Sardegna Cini, e come ha spiegato la Presidente Todde dicendo che con questa legge solo l'1% della Sardegna sarà idoneo) e rendono impossibile, di fatto, realizzare i progetti di revamping e repowering.**

¹ Fonte: stima Elemens.

Adesso è irrimandabile: il "Testo Unico" eviti il blocco delle rinnovabili

Affinché non accada che, come la Sardegna, anche le altre Regioni – in netto contrasto con il principio del legittimo affidamento e con le Direttive europee RED II e RED III – blocchino i progetti già avviati e dichiarino non idoneo il 99% del loro territorio, rendendo impossibile per l'Italia raggiungere gli obiettivi del PNIEC, del PNRR e del DM Aree Idonee, è di estrema urgenza e importanza che il "Testo Unico" preveda che le Regioni, nell'esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, si conformino ai seguenti criteri:

- **le aree idonee individuate ex lege dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 ("Direttiva RED II") devono continuare ad essere considerate aree idonee;**
- **le nuove disposizioni regionali non dovranno applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l'autorizzazione a realizzare l'impianto (in coerenza con quanto fatto dal Governo con l'art. 5 del DL Agricoltura). In ogni caso, dovranno essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee ex lege (art. 20 d.lgs. 199/2021).**

Norma interpretativa **Aree Idonee** da includere nel "Testo Unico"

“ *L’art. 20, comma 8 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si interpreta nel senso che le aree indicate dalle lettere da a) a c-quater) del medesimo comma sono considerate idonee in relazione a tutte le procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, di competenza statale, regionale o locale nonché alle procedure abilitative semplificate, avviate prima della data di entrata in vigore della rispettiva legge regionale di cui all’art. 20, comma 4, quand’anche alla medesima data non ancora concluse.*

I Osservazioni generali al "Testo Unico"

- Da anni Elettricità Futura segnala la necessità di un "Testo Unico" per riordinare e rendere organico il quadro autorizzativo per gli impianti di generazione, stoccaggio e trasporto dell'energia elettrica considerati i numerosi interventi di semplificazione avviati attraverso altrettanti atti normativi che hanno portato ad un quadro frammentato e complesso.
- Con grande preoccupazione constatiamo però che la bozza del *Decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili* (chiamato *Testo Unico delle rinnovabili*), in attuazione della delega prevista dall'art. 26, commi 4 e 5, lettera d, della Legge 118 del 2022 Legge sul mercato e la concorrenza, **anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni come imporrebbe la delega del Parlamento, introduce nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle rinnovabili.**
- Come ha anche rilevato il Consiglio di Stato nel parere espresso il 10 settembre 2024, e come peraltro Elettricità Futura ha fatto notare già lo scorso 6 agosto, la bozza di Decreto è in netto contrasto sia con la delega del Parlamento, sia con le Direttive europee RED II e RED III perché peggiora il quadro normativo vigente anziché migliorarlo.

Ecco alcuni esempi di come peggiora il quadro normativo vigente

- **La normativa nazionale attualmente in vigore consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici**, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. **Mentre la bozza di Decreto prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo inutili costi e lungaggini burocratiche.**
- Per i progetti che rientrano nelle attività di **edilizia libera**, **la bozza di Decreto introduce la necessità di ottenere l'autorizzazione.**
- Non è stata colta l'opportunità per avviare il necessario **coordinamento del regime autorizzativo e concessorio per gli impianti idroelettrici**, con la precisazione che la disciplina non si applichi ai rinnovi delle grandi derivazioni.

Il DLgs di “Riordino FER”

Le osservazioni EF

Sintesi temi di rilievo

Focus – il parere del Consiglio di Stato

Disciplina transitoria

Revamping e repowering

Accumuli

Conferenza dei servizi asincrona

Titolo edilizio

Termine di acquisto dell'efficacia della PAS

Temini PAS e AU - Pubblicità

Modifiche ai progetti autorizzati e non ancora realizzati

Concessioni idroelettriche

Disponibilità delle aree

Misure di compensazione, Contenzioso, Agrivoltaico, Biometano

Il DLgs di “Riordino FER”

SINTESI CRITICITA’ DELLO SCHEMA ADOTTATO SECONDO EF

Il decreto legislativo sui *regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili* (detto anche *Testo Unico*) risponde all’esigenza, da tempo manifestata da EF, di **razionalizzare e semplificare il complesso quadro delle misure per l’autorizzazione degli impianti FER.**

Lo schema di decreto approvato il 7 agosto dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare prevede tuttavia anche l’introduzione di una serie di **vincoli ed appesantimenti burocratici rispetto alle norme ad oggi vigenti che rischiano di vanificare le finalità stesse del provvedimento. Mancano inoltre alcuni interventi di semplificazione e coordinamento** che sarebbe stato opportuno introdurre o chiarire.

È il caso, ad esempio, della richiesta di idoneo **titolo edilizio** applicata in modo generalizzato **anche a interventi oggi realizzati in edilizia libera**, o della previsione di acquisire **pareri dalle Soprintendenze anche per interventi di rifacimento e potenziamento di impianti**, che hanno già ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Mancano inoltre una disciplina sul **transitorio**, e la regolazione delle principali fattispecie di impianti di **accumulo** (BESS stand-alone e accoppiate a impianti FER) e le relative semplificazioni già previste.

Oppure ancora non è prevista la possibilità di convocare, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica, la **conferenza di servizi in modalità asincrona** e semplificata, non viene introdotta una disciplina per i **progetti autorizzati e non ancora realizzati**, manca un coordinamento con la disciplina sugli **espropri**.

- **Slide di sintesi dei temi di maggiore rilievo**
- **Osservazioni complete EF al testo dello Schema di Decreto**

Il DLgs di “Riordino FER”

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel parere espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato il 10 settembre 2024 sulla bozza di Decreto sono evidenziate numerose criticità, tra cui:

- la mancanza di un’evidente traccia della partecipazione al procedimento normativo delle Amministrazioni indicate dalla disposizione di delega, che rende il Decreto anticonstituzionale per la violazione dell’art. 76 della Costituzione;
- l’incompletezza della consultazione pubblica per via del mancato coinvolgimento di alcuni stakeholder (es. associazioni);
- il mancato recepimento di alcune previsioni della Direttiva 2018/2001 (cd RED II);
- la mancanza di un’analisi dell’effettiva accelerazione delle procedure autorizzative proposte rispetto a quelle esistenti;
- la mancanza di un’analisi in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413;
- la disciplina prevista per alcune procedure autorizzative o per l’attività libera;
- la tecnica di abrogazione della disciplina delle procedure autorizzative.

Secondo le conclusioni del Consiglio di Stato, traspare dall’esame dell’atto una tecnica normativa lacunosa, che appare a tratti contrastante con gli indirizzi di politica energetica europea e, in particolare, con il principale obiettivo di semplificazione del quadro normativo nazionale.

I punti di maggiore rilievo

DISCIPLINA TRANSITORIA

Prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto

L'articolo 1, comma 3 prevede che le Regioni e gli Enti locali si adeguino alle disposizioni dal decreto entro il termine di 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore e che, in caso di mancato rispetto del termine, si applichi comunque quanto regolamentato dal testo in esame.

Lo schema di Decreto non contiene alcuna disciplina transitoria.

Si ritiene necessario - al fine di garantire il rispetto del principio di legittimo affidamento e tutelare gli ingenti investimenti avviati, nonché limitare i contenziosi - **prevedere esplicitamente una disciplina transitoria**, secondo cui sin dall'entrata in vigore del presente decreto si applica la normativa nazionale, prevalente sulla normativa regionale in contrasto, **e chiarire che la nuova disciplina non si applicherà ai procedimenti già in corso che saranno definiti ai sensi della disciplina previgente.**

I punti di maggiore rilievo

INTERVENTI REVAMPING E REPOWERING

Valorizzare al massimo Revamping e repowering confermando la disciplina già vigente (DILA) o prevedendo il ricorso all'edilizia libera a prescindere da vincoli sulle aree

Per il **fotovoltaico a terra** la normativa **oggi** vigente prevede che gli interventi di **revamping e repowering non siano sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso, ma realizzabili con solo deposito della DILA** nel caso di interventi che *“anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento”* (art. 6-bis, co. 1, lett. b) D.Lgs 28/2011).

Il nuovo decreto, invece, prevede che un intervento di *revamping o repowering* su impianti esistenti, anche senza occupare nuove aree, richieda: l'autorizzazione dell'autorità paesaggistica, se ricade su aree protette dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136, comma 1, lett. b) e c)); l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS), con l'ottenimento dei relativi nulla osta, se vi sono i vincoli previsti dall'art. 20, comma 4, della legge 241 del 1990.

→ **Per interventi di ammodernamento di impianti già correttamente autorizzati al momento della loro costruzione ci saranno maggiore burocrazia, costi, lungaggini e incertezze.** Anche per la semplice manutenzione ordinaria, in assenza di una disciplina specifica, quello che oggi è fatto in edilizia libera potrebbe dover richiedere PAS e autorizzazione paesaggistica.

I punti di maggiore rilievo

INTERVENTI REVAMPING E REPOWERING

Valorizzare al massimo Revamping e repowering confermando la disciplina già vigente (DILA) o prevedendo il ricorso all'edilizia libera a prescindere da vincoli sulle aree

Anche per l'**eolico** lo schema di decreto sembra introdurre complicazioni rispetto alle norme vigenti.

L'attuale formulazione delle disposizioni relative agli interventi su impianti esistenti in edilizia libera e PAS (Sezione II Allegati A e B) precluderebbe la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti utility scale che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente.

La fattispecie degli interventi di integrale ricostruzione (cd. **repowering**), che, in linea con l'attuale disciplina (art.5 comma 3 del D.lgs. 28/2011, abrogato dal presente provvedimento) godono a determinate condizioni di semplificazioni autorizzative, dovrebbe essere inserita nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di **PAS**)

La **verifica della sussistenza delle condizioni** previste per tale categoria di interventi **dovrebbe spettare alla Commissione** tecnica **PNRR-PNIEC** (attraverso l'inserimento di una previsione ad hoc all'art.8 in tema di PAS).

Infine, per quanto riguarda le modifiche di impianti **idroelettrici**, gli Allegati A e B dovrebbero dettagliare con maggiore precisione le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in edilizia libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di revamping e repowering.

I punti di maggiore rilievo

IMPIANTI DI ACCUMULO

Prevedere il ripristino delle previsioni abrogate per gli impianti di accumulo *stand-alone*

Nel decreto non ci sono previsioni sugli impianti di accumulo. A fronte dell'abrogazione del comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è necessario per la gestione delle seguenti tipologie di impianti di accumulo, che:

1. per impianti di accumulo elettrochimico "**stand-alone**" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sia riconfermata l'autorizzazione tramite AU ministeriale;
2. per impianti di accumulo elettrochimico da esercire **in combinato con** impianti **FER**, ove l'impianto FER sia da realizzare, sia confermata l'autorizzazione come opere connesse.

Per gli impianti stand-alone si propone inoltre di **mantenere l'esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale** attualmente prevista dal comma 2-quinquies dell'articolo 1 del DL 7 febbraio 2002

Si precisa che la fattispecie degli impianti di accumulo *stand-alone* assente nello schema di decreto approvato il 7 agosto dal Consiglio dei Ministri è l'unica fattispecie ammessa dal meccanismo di remunerazione introdotto dal D.Lgs 210/2021 e successive norme implementative (MACSE), finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC in termini di accumuli. La Disciplina del *MACSE* richiede impianti stand-alone o che non abbiano una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo.

I punti di maggiore rilievo

CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA

Prevedere l'utilizzo di Conferenze dei Servizi in modalità asincrona e semplificata

Lo schema di decreto prevede che ai fini del rilascio dell'AU la conferenza di servizi venga convocata in modalità sincrona.

Al fine di accelerare le procedure autorizzative e prevenire la congestione nella gestione delle pratiche è imprescindibile prevedere il ricorso a Conferenze dei Servizi in modalità asincrona e semplificata eventualmente lasciando la possibilità di utilizzare la Conferenza dei Servizi sincrona solo per la gestione di casistiche particolari.

Si propone quindi di sostituire il comma 9 dell'articolo 9 con il seguente *“La conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica è convocata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis con le modificazioni previste dall'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76”*.

I punti di maggiore rilievo

TITOLO EDILIZIO

Evitare l'acquisizione di titoli edilizi oggi non necessari

L'articolo 1 comma 1 del decreto prevede che restino *ferme le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto.*

Tale riferimento risulta contrario al principio di semplificazione.

L'introduzione del **riferimento al Testo unico in materia edilizia costituisce un aggravio**, richiedendo l'acquisizione di un **titolo non richiesto** (ad eccezione di limitati casi) dall'attuale disciplina. Pertanto dovrebbe essere **eliminato**.

I punti di maggiore rilievo

TERMINI PAS E AU – PUBBLICITA'

Rivedere i termini di inizio e fine lavori per PAS e AU e dare valore di pubblicità ai fini decorso termini impugnazione anche alla pubblicazione sul sito regionale della AU

L'articolo 8, che disciplina la PAS, al comma 9 stabilisce la **decadenza del titolo abilitativo** nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo. **Questa disposizione risulta essere eccessivamente onerosa perché non prevede la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini.**

Ugualmente l'articolo 9, che disciplina l'Autorizzazione Unica, al comma 11 prevede la decadenza dell'AU in caso di mancato avvio o fine lavori nei termini previsti, senza alcun riferimento all'art. 15, d.p.r. 380/2001 che disciplina la facoltà di proroga di tali termini e comunque il termine minimo di avvio lavori di 3 anni.

Anche l'articolo 10, comma 5, che regola il coordinamento del regime concessorio, prevede la decadenza della concessione in caso di mancato rispetto dei medesimi termini previsti dagli articoli 8 e 9.

È necessario **prevedere la facoltà del proponente di chiedere proroga analogamente a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001.**

Lo stesso articolo 9, comma 11 prevede la pubblicazione dell'AU ma non ai fini del decorso del termine di impugnazione, che **darebbe certezza al mercato in merito al momento in cui il titolo autorizzativo possa considerarsi consolidato.**

Si propone di dare valore di pubblicità ai fini del decorso dei termini di impugnazione anche alla pubblicazione sul sito regionale dell'AU.

I punti di maggiore rilievo

TERMINE DI ACQUISTO DELL'EFFICACIA DELLA PAS

Eliminare la previsione che l'efficacia della PAS debba decorrere dalla pubblicazione sul BUR

All'articolo 8, comma 7, viene previsto che "*Dalla pubblicazione che avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione*".

Si ritiene fondamentale **evitare di prevedere che l'efficacia del titolo abilitativo (PAS) sia decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino** ufficiale regionale, dovendosi ritenere decorrenti dalla pubblicazione sul BUR **solo i termini di impugnazione per i terzi**.

Diversamente, la previsione introdotta non solo andrebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa attuale, ma impedirebbe al soggetto titolare della PAS di partecipare alle aste o registri GSE, pur avendo acquisito il titolo, perché non efficace, oltre che di iniziare i lavori immediatamente dopo l'ottenimento del titolo.

Analogamente al regime attualmente vigente, la PAS dovrebbe, infatti, acquisire efficacia con il silente decorso del termine assegnato al Comune per l'espressione del diniego.

I punti di maggiore rilievo

MODIFICHE AI PROGETTI AUTORIZZATI E NON ANCORA REALIZZATI

Introdurre una disciplina per gli interventi di modifica ai progetti autorizzati e non ancora realizzati

Lo schema di decreto legislativo non contiene previsioni per la gestione degli interventi di modifica da apportare ai progetti autorizzati ma non ancora realizzati.

Il vuoto normativo su queste categorie di interventi genera forti incertezze in merito ai corretti regimi ed alle procedure loro applicabili e compromette investimenti già avviati dagli operatori per realizzare tali progetti sul territorio.

Per colmare tale lacuna, si ritiene necessario **prevedere un'autonoma disciplina** o, alternativamente, **specificare** che i regimi amministrativi di cui all'articolo 6 – ***attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica*** - trovino **applicazione anche per gli interventi di modifica a progetti autorizzati e non ancora realizzati.**

I punti di maggiore rilievo

CONCESSIONI IDROELETTRICHE

Chiarire espressamente il campo di applicazione del decreto per le grandi concessioni di derivazione idroelettrica e coordinare il regime autorizzativo e concessorio.

L'articolo 10 comma 7 **esclude dal campo di applicazione del decreto le procedure di riassegnazione delle grandi concessioni** idroelettriche, precisando che rimangono assoggettate alla disciplina dell'articolo 12 d.lgs. 79/1999. Sarebbe opportuno esplicitare nel testo che il riferimento è alle concessioni idroelettriche di grande derivazione.

Andrebbe inoltre confermato che le domande di **varianti** di concessioni esistenti sono assoggettate all'art.10 e andrebbe chiarito il campo di applicazione con riferimento alle domande di le **nuove** derivazioni.

Inoltre, sarebbe necessario un maggiore coordinamento tra l'articolo 10 e Testo unico sulle acque (RD n. 1775/1933) anche con riferimento ai termini per la pubblicazione della domanda e il rilascio della concessione.

Allo stesso modo, ai fini di snellire e coordinare meglio l'iter autorizzativo e concessorio, per i progetti idroelettrici sottoposti ad Autorizzazione Unica, potrebbe essere previsto un **percorso autorizzativo unico** che, a seguito della conclusione della fase di concorrenza e approvazione della domanda di concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 d.lgs. 79/1999, proceda automaticamente con le successive fasi della procedura autorizzativa. In alternativa, all'articolo 9 dello schema di decreto, che disciplina il procedimento di Autorizzazione Unica, andrebbe previsto che le **Amministrazioni già intervenute nel procedimento di concessione non partecipino alla conferenza di servizi**, salvo il caso di modifiche sostanziali al progetto iniziale.

In materia di **pompaggi**, sarebbe necessario richiamare le disposizioni dell'articolo 18 co. 10 del D.Lgs 210/2021, che chiarisce che per tale tipo di concessioni è predominante l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione energia e confermare che non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 12 del D.Lgs n.79/1999.

I punti di maggiore rilievo

DISPONIBILITA' DELLE AREE E FINANZIARIA IN CAPO AL PROPONENTE

Scollegare la definizione di “soggetto proponente” dalla disponibilità dei terreni e dalla disponibilità finanziaria

L'articolo 4, al comma 1, lettera b), definisce il "**soggetto proponente**" come "*il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, **dispone legittimamente della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1***", senza specificare il concetto di disponibilità della risorsa e della superficie per la realizzazione dell'impianto.

Si ritiene utile ripristinare la disciplina di cui all'articolo 12 comma 4-*bis* del D.Lgs 387/2003. In questo senso, quindi, la possibilità di ricorrere alla **procedura dell'esproprio deve continuare a essere riconosciuta almeno per le aree interessate dalle opere di connessione, per tutte le tecnologie.**

Tale previsione è d'altro canto coerente con la **qualificazione ex lege di tutti gli impianti FER quali opere "di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti"** contenuta nell' articolo 2, comma 2 della bozza del T.U.

Ulteriori elementi di rilievo

Misure di compensazione

Lo schema di Decreto legislativo non contiene alcuna disciplina circa le misure di compensazione, attualmente disciplinate dall'articolo 12 comma 6 del D.Lgs. 387/2003 (oggetto di abrogazione) e dal DM 10 settembre 2010 (la cui sorte non è chiara).

È necessario l'inserimento di una disciplina ripresa dalla normativa vigente secondo tipologia autorizzativa e per tutte le tecnologie oggetto del Decreto legislativo.

Contenzioso

L'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili deve passare necessariamente anche dall'individuazione di modalità semplificate e tempistiche rapide per la gestione del contenzioso relativo alle iniziative di progetti rinnovabili.

Si propone l'introduzione di apposite corsie preferenziali e/o procedure speciali in materia di energie rinnovabili.

Ulteriori elementi di rilievo

Agrivoltaico

Sarebbe necessaria maggiore **chiarezza** sul tema Agrivoltaico: i riferimenti espliciti contenuti nell'Allegato A (lettera e) fanno riferimento a impianti agrivoltaici che consentano la continuità dell'attività agricola e pastorale, cosa che dovrebbe essere già intrinsecamente garantita dagli impianti "agrivoltaici". Simile ambiguità si trova all'articolo 12, lettera d-ter.

Inoltre non sono previste **semplificazioni** specifiche per gli impianti agrivoltaici.

Biometano

Per la **modifica di un impianto** di produzione di biometano esistente è ammesso il ricorso alla **PAS** solo a condizione che non siano previste "*modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione*". Tale vincolo non risulta coerente rispetto a quanto ammesso per gli impianti greenfield (fino a 500 Sm³/h è sufficiente la PAS) e rappresenta un aggravio procedurale ingiustificato (Allegato B, Sezione II, lett. m)



Grazie per l'attenzione